

**Relatore Estensore: Gerovasi Ubaldo**

**ConSORZI di bonifica- Contributi consortili- natura giuridica- debenza del tributo-criteri.**

MASSIMA: il contributo consortile a favore dei consorzi di bonifica non rappresenta il corrispettivo di una prestazione individuale liberamente richiesta, ma una forma di finanziamento di servizio pubblico a carico dei proprietari dei fondi presenti nell'area consortile che sono obbligati a coprire i relativi costi in relazione ai benefici diretti e specifici che traggono dalla bonifica.(art. 860 C.C.)

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(Omissis)

.. ricorreva avverso la cartella della Bipiesse Riscossioni spa n.102 2006 00281430 77, notificata in data 28.12.2006 per " pagamento di quote consortili in capo al Consorzio di Bonifica della Nurra per l'anno 2002, per l'importo di Euro 868,16.

Il contribuente nel suo ricorso eccepiva l'illegittimità della cartella, per mancanza della potestà impositiva in capo ai Consorzi di Bonifica ex art.17 1° comma del D.Lgs. n.46/99 e la carenza di motivazione della cartella impugnata; non erano state indicate nel dettaglio le opere e le attività di bonifica eseguite sugli immobili ed il criterio di calcolo adottato per determinare il contributo. In particolare il ricorrente ritiene non sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel perimetro consortile ma è necessario un vantaggio specifico di tipo fondiario strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione; precisa che alcun vantaggio è stato ricavato dal fondo a seguito degli interventi del Consorzio, ma anzi si lamentano una serie di danni e disagi. In conclusione le somme richieste con la cartella sono illegittime in quanto manca il presupposto impositivo e di conseguenza il tributo è infondato ed illegittimo.

Il Consorzio nelle controdeduzioni confermava la legittimità del proprio operato circa la regolarità della cartella ed il beneficio diretto e specifico sui terreni del ricorrente conseguibile dalla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.

(Omissis)

Il primo Giudice ritenendo poco convincenti le tesi del ricorrente, respinge il ricorso. Circa il potere impositivo, condivide la tesi del Consorzio per cui alla riscossione dei contributi si provvede ai sensi dell'art.21 del R.D.215/1933 applicando le disposizioni del D.Lgs.46/99 relative alle imposte dirette. Circa la motivazione dell'atto impugnato ritiene sia sufficientemente valida ed abbia posto il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali sia nell'an che del quid debeat. Nel merito la statuizione conferma che sia l'art.10 del R.D.215/1933 che l'art.860 del c.c. prevedono che le spese a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nei consorzi siano proporzionate ai benefici che traggono dalla bonifica, ma nulla si dice sul fatto che il vantaggio debba essere strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione. Di ciò viene confermata dalla giurisprudenza, che in merito alla natura dei contributi di bonifica afferma debba escludersi che il beneficio del singolo consorziato possa essere qualificato come lo scopo dell'azione del Consorzio, che è invece quello pubblico dell'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica; la natura pubblica di questa finalità è

espressamente sancita dall'art.1 R.D. n.215/33, ciò che d'altra parte giustifica...la costituzione anche forzosa del Consorzio. (Omissis)

Il ricorrente nell'appello ripropone tutte le questioni giuridiche e di merito già esaminate con il primo ricorso. (Omissis)

Viene avanzata richiesta di trattazione della causa in udienza pubblica, ex art.33 del D.Lgs.546/92.

Il Consorzio di Bonifica della Nurra costituito in appello ribadisce che il primo giudice ha risposto puntualmente alle argomentazioni del ricorrente interpretando la normativa sui Consorzi di bonifica, supportato dai consolidati orientamenti giurisprudenziali della Cassazione.(Omissis)

La società Equitalia Sardegna Spa si costituisce e ribadisce che le argomentazioni esposte in primo grado e riproposte in appello non riguardano la competenza dell'Agente di riscossione ma l'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore. (omissis)

La causa trattata in pubblica udienza, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione esaminati gli atti di causa e sentite le parti in udienza pubblica, ritiene di dover condividere le motivazioni di merito così come statuite dai primi giudici rispetto alle diverse eccezioni avanzate dal ricorrente.

Sotto un primo profilo l'appellante in sostanza assume l'infondatezza della pretesa creditoria, per difetto di potestà impositiva del Consorzio tramite ruoli. In tal guisa al Collegio, anche in risposta agli interrogativi posti dal contribuente fin dal primo grado, sembra opportuno esaminare brevemente le caratteristiche della fattispecie in causa, ad iniziare dalla natura tributaria dei contributi di bonifica, facendo utile riferimento sia all'art. 864 del Codice Civile ed agli Artt. 11, 21 e 59 del TU sulla bonifica, in cui tali contributi sono richiesti ai proprietari per il raggiungimento dei fini istituzionali dei Consorzi; i quali sostengono delle spese (per il personale, di funzionamento, manutenzione ed esecuzione delle opere, servizi generali) che vengono poste a carico dei proprietari consorziati. Detti contributi, imposti ai proprietari mediante ruoli di riscossione, rientrano nella categoria generale dei tributi, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, poiché gli obblighi, di natura associativa discendono dalla legge e non da un impegno contrattuale, da cui il "beneficio"; che è l'effetto dell'esecuzione delle opere di bonifica e l'elemento costitutivo dell'obbligo contributivo, oltre che il criterio per una ripartizione dell'onere. In particolare il richiamato Art.21 recita che " i contributi dei proprietari nelle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono "oneri reali" sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria; da ciò scaturisce l'obbligo dell'immobile, indipendentemente dalla persona del singolo proprietario, che resta obbligato non come persona ma in quanto proprietario.

Resta, per altro fermo, secondo recente e condivisa giurisprudenza, che si tratta di un esborso di natura pubblicistica, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura di acqua); e rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Senza che debba necessariamente sussistere una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale; ma essendo sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari

e della maggiore o minore incidenza dei benefici (può ad esempio accadere che talune opere producano riflessi positivi solo su una parte dei consorziati e su essi soli debbano dunque ricadere i relativi oneri). Cassazione Sez. U. Sentenza n. 16428 del 2007.

Molto sinteticamente quindi, a pare del Collegio, la natura del beneficio che i terreni ritraggono dalla bonifica non possono certo essere di natura economica, ma si concentrano in un aumento del reddito dei terreni e del valore fondiario correlato con due elementi: intensità ed entità delle opere eseguite e attitudine dei terreni per la loro caratteristiche pedagogiche ed agronomiche a trarre vantaggio delle stesse. Orbene gli atti amministrativi di delimitazione del comprensorio e di individuazione degli oneri da parte del Consorzio della Nurra, sembrano attenersi a questi fondamentali principi, e rientra nella giurisdizione del giudice tributario verificarne la osservanza, ove a ciò sia adeguatamente sollecitato dalla parte contribuente. Come infatti risulta in atti il Consorzio di Bonifica in base al Regolamento Consortile ha ripartito il suo comprensorio in zone di pari intensità ed entità di opere e di pari attitudine ed ha definito nell'art.3 "l'indice di beneficio" di tali zone, precisando che la superficie dominata effettivamente dagli impianti consortili è quella "catastale agraria" consortile, diminuita dalla percentuale di tare aziendali per ogni lotto irriguo risultante da ogni progetto. Dalla relazione tecnico- agronomica eseguita da tecnici del Consorzio, in presenza del sig. ...., risulta che l'azienda, di una superficie di Ha.165,775, è interamente servita dalla condotte consortili e la distribuzione degli idranti ne consente interamente l'approvvigionamento idrico, ad eccezione della particella n.46 del Foglio 79 a macchia mediterranea a ridosso di una cava e caratterizzata da elevate pendenze, che non è stata assoggetta al tributo manutenzione impianti. Il Consorzio elaborando con la formazione e conservazione del catasto, formato in base ai dati del Dipartimento del Territorio aggiornati secondo i dati recenti in suo possesso, stabilisce il beneficio che ha apportato a un terreno inserito in un area oggetto di servizi e in funzione di ciò emette la cartella esattoriale del contributo di bonifica e ciò costituisce la prova del beneficio, spettando quindi al contribuente provare di non aver avuto quel beneficio che il consorzio ha specificato essere iscritto al catasto consortile. Tanto premesso, non vi è dubbio - alla stregua della costante giurisprudenza della Suprema Corte, che la cartella esattoriale attraverso la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, procede alla riscossione dei contributi (la cui natura tributaria è pacifica) si atteggi, essendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, quale atto sostanzialmente impositivo (Cass. 6186/06, 8579/06, 8275/06). Da ciò discende che tale atto debba sicuramente contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (Cass. 11227/02, 20847/05). A ciò risponde a parere del Collegio la corretta motivazione della cartella impugnata, come statuita dai primi giudici, in quanto il contribuente, al di là dei personali contrasti e/o contenziosi trascorsi o pendenti, quale consorziato, ben deve conoscere il Regolamento Consortile che discende e richiama la Legge Regionale n.21/1984 che agli artt. 5 e 16 definisce i proprietari dei beni agricoli compresi nei comprensori di bonifica. "Che costituiscono l'assemblea dei proprietari consorziati, che sono iscritti nel catasto consortile e che contribuiscono alle spese di esecuzione, di esercizio e manutenzione delle opere ...e che pagano il contributo consortile". L'art.1 del

Regolamento distingue il contributo istituzionale con il cod.1F45 e il contributo manutenzione impianti consortili irrigui con il Cod.642, come esattamente esposti nella cartella di pagamento contestata, che a parere del Collegio resta intelligibile e sufficiente a consentire al sig. Demartis di conoscere ed apprezzare la pretesa tributaria richiesta. Restando con ciò esaurite le altre questioni trattate si ravvisa giusto motivo per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di giudizio fra le parti.

Così deciso in Sassari, il 21.maggio.2010